

introdotto questo richiamo di carattere informativo particolarmente importante, recando la mia interrogazione la data del 22 ottobre 2002. Le informazioni che a quel tempo avevo acquisito non indicavano la presenza di tale richiamo nelle scatole di questo medicinale. Prendo atto di ciò che oggi dice il rappresentante del Governo e da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto.

Vorrei richiamare l'attenzione sull'esigenza di sviluppare particolarmente l'informazione nei riguardi dei cittadini per ciò che concerne l'uso improprio ed eccessivo di medicinali ed anche, in qualche misura, stimolare una maggiore sensibilità nell'uso dei farmaci da parte della professione medica. Noi sappiamo quale sia la problematica relativa ad un uso piuttosto ampio di farmaci sia autorizzati con ricetta medica sia acquistabili direttamente. Ci rendiamo conto di quale danno possa derivare alla salute dei cittadini se essi non vengono adeguatamente informati e se tale uso non viene orientato in modo pertinente.

(Iniziative per prevenire i danni derivanti dalla presenza di radon nei materiali da costruzione — n. 3-01842)

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per la salute ha facoltà di rispondere all'interrogazione D'Agrò n. 3-01842 (*vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 6*).

ANTONIO GUIDI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, ho lamentato più volte la lunghezza del procedimento di illustrazione e di replica nei diversi strumenti del sindacato ispettivo, anche rivolgendomi all'opposizione; il Presidente ha tante volte richiamato questo problema e credo si tratti di un meccanismo da rivedere e da mettere a regime in maniera diversa. Noi ce la stiamo mettendo tutta!

In Italia si è cominciato, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, ad affrontare il problema del radon, con di-

verse iniziative sia a carattere nazionale che regionale. Tra le varie azioni intraprese per valutare i livelli di concentrazione di radon nell'aria interna agli edifici, particolare rilievo hanno avuto: l'indagine nazionale sull'esposizione della popolazione italiana alla radioattività naturale nelle abitazioni, promossa e coordinata dall'Istituto superiore di sanità e dall'ENEA/DISP (poi ANPA ed ora APAT) e realizzata tra il 1987 e il 1996, che ha permesso di ottenere una prima mappatura statisticamente rappresentativa della concentrazione di radon nelle abitazioni di tutte le regioni italiane; indagini rappresentative nelle scuole (prevalentemente asili-nido e scuole materne, ma anche scuole elementari ed altre scuole), realizzate a partire dal 1992 in sei regioni italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige), che hanno permesso di valutare l'esposizione in un numero molto elevato di locali scolastici, riscontrando tra l'altro che la concentrazione di radon è generalmente superiore in essi piuttosto che nelle abitazioni, essendo tali scuole prevalentemente al piano terra; altre indagini volte ad ottenere mappe più dettagliate della concentrazione di radon in zone in cui vi è maggiore presenza dello stesso, realizzate negli ultimi anni in alcune regioni, tra cui: la provincia autonoma di Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia, parte della Toscana, la provincia autonoma di Trento, parte del Veneto.

Complessivamente, queste indagini hanno evidenziato che l'Italia è caratterizzata nel suo complesso da valori di concentrazione medio-alti. Inoltre, vi sono diverse zone, anche molto popolate, in cui si riscontrano proporzioni rilevanti di valori elevati di concentrazione di radon nelle abitazioni di uso comune.

Sul piano normativo, a differenza della maggioranza degli altri paesi membri dell'Unione europea, in Italia fino al 2000 non era stata emanata nessuna norma sul radon, né per le abitazioni né per i luoghi di lavoro, nonostante le numerose sollecitazioni pervenute da diverse parti.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro (incluse le scuole), è stata emanata una nuova normativa dettagliata ed avanzata nell'ambito del decreto legislativo n. 241 del 2000, di recepimento della direttiva 29/96/EURATOM.

Tale normativa prevede, secondo tempi accuratamente programmati, il controllo di tutti i luoghi di lavoro sotterranei nelle zone con alta concentrazione di radon e, in quegli edifici con caratteristiche che ne favoriscano l'ingresso (da determinarsi con indagine apposite), anche di quelli non sotterranei, a cominciare da quelli seminterrati ed al piano terra, ove mediamente è maggiore la presenza di questo gas.

In caso di superamento del livello di azione, che è stato fissato in 500 *Bequerel*/per metro cubo, si devono effettuare azioni volte ad una riduzione sostanziale della concentrazione del radon stesso.

Dell'applicazione della normativa sul radon nei luoghi di lavoro, contenuta nel decreto legislativo n. 241 del 2000, si occuperà la « sezione speciale della commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni », prevista dall'articolo 10-*septies* (di seguito definita « commissione »).

L'iter istruttorio per la costituzione, da parte della Presidenza del Consiglio, da tempo avviato, proprio nelle scorse settimane ha ricevuto un nuovo impulso e, da notizie ricevute, a breve scadenza dovrebbe concludersi, consentendo finalmente l'insediamento della commissione. La legge affida alla stessa compiti fondamentali, preliminari a qualsiasi azione prevista, tra cui la definizione delle modalità di misura della concentrazione di radon e delle caratteristiche degli edifici che favoriscono l'ingresso del radon, compiti che devono essere svolti entro 12 mesi dal suo insediamento.

Per quanto riguarda le abitazioni, non vi è ancora in Italia una normativa specifica, ma è previsto che essa sia emanata nell'ambito del piano nazionale sul radon.

L'introduzione di una normativa su questa sostanza nei luoghi di lavoro aveva, infatti, accentuato la necessità di mettere a punto, analogamente a quanto fatto in

altri paesi, un piano nazionale sul radon italiano, vale a dire un piano coordinato di azioni finalizzate alla riduzione del rischio di effetti sanitari connessi all'esposizione della popolazione italiana a questo gas.

Il piano contiene, non solo una proposta di normativa per le abitazioni, ma anche altre azioni ad essa collegate, relative alla valutazione completa dei rischi sanitari, allo studio delle sorgenti e dei fattori che maggiormente influenzano la presenza di radon negli edifici, ai programmi di mappatura dettagliata, alle norme tecniche di prevenzione per la costruzione e la ristrutturazione di edifici a « tenuta » di radon, alle linee guida per gli interventi atti a ridurre i valori elevati di concentrazione di radon, all'informazione della popolazione, alla formazione degli operatori, alla qualificazione delle strutture che effettueranno le misurazioni della concentrazione di radon e gli interventi, sia di prevenzione sia di riduzione, e quant'altro.

La messa a punto del piano è stata inizialmente predisposta da un apposito gruppo di lavoro della commissione tecnico-scientifica per l'elaborazione di proposte di intervento preventivo e legislativo in materia di inquinamento « *indoor* », costituita a norma dal decreto ministeriale 8 aprile 1998, comprendente esperti di varie amministrazioni. Tale commissione ha concluso i propri lavori nel febbraio 2002.

Successivamente, il 22 marzo 2002, il piano è stato esaminato favorevolmente dal Consiglio superiore di sanità ed il 23 settembre dello stesso anno è pervenuto alla Conferenza Stato-regioni, sotto forma di accordo tra il Ministero della salute e le regioni stesse. In tale sede, il piano ha avuto un giudizio positivo da parte delle regioni; tuttavia, queste hanno fatto richiesta di un impegno da parte del Governo a garantirne il finanziamento, stimato intorno ai 12 milioni e 500 mila euro in sei anni.

Si è in attesa, pertanto, del parere del Ministero dell'economia e delle finanze necessario per l'approvazione definitiva del piano da parte della Conferenza Stato-regioni e la successiva pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, perché esso possa finalmente divenire operativo (spero non per sempre, ma finché il radon esisterà).

La ringrazio, signor Presidente, per la sua pazienza e spero di essere più breve e più incisivo in altre occasioni.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Agrò ha facoltà di replicare.

LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario della sua articolata risposta e, nel dichiararmi abbondantemente soddisfatto di quanto da lui riferito, propongo soltanto un paio di puntualizzazioni.

Forse, il problema non è perfettamente conosciuto dall'opinione pubblica italiana. Manca, perciò, quella corretta informazione che potrebbe costituire, già di per sé, un inizio di prevenzione in relazione ad un rischio rilevante. Infatti, secondo alcune stime qualificate, nel nostro paese, su 36 mila casi di tumori polmonari, circa quattromila vengono attribuiti all'esposizione al radon. Quindi, diciamo con estrema franchezza che siamo ad una percentuale di oltre il 10 per cento.

D'altra parte, sappiamo perfettamente che il radon è un gas che si insinua in tutte le realtà edificate, soprattutto in quelle non aerate. Considerati, inoltre, la preoccupazione — da lei condivisa, signor sottosegretario — relativa ai tempi di approvazione del piano volto a bloccare, in qualche modo, gli effetti dannosi del predetto gas attraverso la prevenzione nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni degli edifici e, soprattutto, il fatto che, come lei ha riferito, sino al 2000, nessuna norma era stata emanata al riguardo, neanche per i luoghi di lavoro e le scuole, sarebbe opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze procedesse a sbloccare, con solerzia e sollecitudine, i 12 milioni e 500 mila euro previsti nel piano, allo scopo di far sì che il problema fondamentale della prevenzione del tumore al polmone e del rischio che, sotto tale profilo, si annida in tutte le case italiane a causa della presenza del radon, venga preso di petto anche nel nostro paese. Negli Stati Uniti

ed in altri paesi europei, ad esempio, si è provveduto con celerità e con decisione, sul piano legislativo, anche in relazione ai sistemi costruttivi, diversamente da quanto avviene nel nostro paese, nel quale il problema non viene affrontato in maniera adeguata.

Comunque, le sono grato, signor sottosegretario, e spero che il ministro dell'economia e delle finanze l'aiuti a rispondere alle nostre sollecitazioni, da lei raccolte.

(Misure per prevedere e prevenire raduni non autorizzati — n. 2-00604)

PRESIDENTE. L'onorevole Motta ha facoltà di illustrare l'interpellanza Bersani n. 2-00604 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni e interpellanze sezione 7*), di cui è cofirmataria.

CARMEN MOTTA. Signor Presidente, il fatto oggetto della presente interpellanza è accaduto, come noto, alla fine del dicembre 2002 in occasione di un *rave party* — così è noto il nome di questo tipo di manifestazioni — organizzato senza autorizzazione alcuna nella località Sanguinaro nel comune di Fontanellato, comune della provincia di Parma. Oltre 3 mila persone, nella stragrande maggioranza giovani, provenienti da tutta Italia e dall'Europa si sono date appuntamento per partecipare a questo evento, evento peraltro non sconosciuto in quanto tale perché già altre località italiane e non solo erano state prescelte per *rave party*. In specifico, in località Sanguinaro è accaduto che nel giro di poche ore una coda di automezzi interminabile ha percorso la via Emilia in direzione Piacenza, compresi alcuni tir che trasportavano generatori e altro materiale tecnico necessario per organizzare l'incontro. Il locale prescelto di fatto occupato in passato era adibito a discoteca, quindi ampio e con possibilità di contenere molte persone; per potervi accedere qualcuno dei partecipanti, forse gli stessi che hanno portato in quel luogo i tir — la mia è una domanda — hanno aperto abusivamente l'entrata del locale forzandone le chiusure.

Sono successi altri fatti gravi nei pressi del locale dell'area occupata dai giovani ai danni di cittadini che lì abitano e svolgono la propria attività lavorativa. Le segnalazioni di questi cittadini hanno consentito l'intervento delle forze dell'ordine, *in primis* delle forze dell'ordine dei comuni limitrofi. Purtroppo l'intervento è avvenuto quando ormai lo stabile era occupato e il *rave party* aveva avuto inizio.

Ma il fatto ben più drammatico è stato, come è noto, la morte di Jean François Verrin, ragazzo francese di 23 anni, fatto su cui sta ancora indagando la magistratura, non essendo state chiare fin dall'inizio le cause che hanno provocato la morte del giovane. È assolutamente necessario far luce su quanto accaduto senza lasciare zone d'ombra o incertezze, perché quanto successo ha provocato grande preoccupazione nell'opinione pubblica e altrettanto sconcerto per una morte tanto assurda quanto oscura.

Ho ricordato gli avvenimenti seppur sinteticamente perché risulta davvero difficile da comprendere come, sebbene in giorni a ridosso delle festività di fine anno, sia possibile che un evento di queste dimensioni possa avvenire senza che le forze dell'ordine abbiano potuto intervenire preventivamente. Dico ciò perché si tratta delle dichiarazioni rilasciate dal questore di Parma agli organi di stampa che lei, sottosegretario, può rintracciare virgolettate nella interpellanza che sto illustrando.

La morte del giovane francese ha posto in modo drammatico il problema e tutto a quel punto si è saputo: che il traffico sulla via Emilia è stato letteralmente bloccato per ore, che è stata forzata l'entrata del locale con l'abbattimento di cancelli metallici, che sono giunti e sono stati posizionati tir con gruppi elettrogeni e quant'altro, che centinaia di persone, di giovani, si stavano accampando intorno alla zona fin dall'inizio nella mattinata del 31 dicembre scorso. Solo la segnalazione di alcuni abitanti della zona — lo ricordavo poc'anzi — ha consentito che un minimo di

presidio fosse organizzato dalle forze dell'ordine e che a quel punto fosse evidente quanto stava accadendo.

Da ultimo, ma non per importanza, chiedo come il Governo intenda intervenire per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte in manifestazioni analoghe, se sono state individuate le responsabilità che hanno determinato l'andamento di fatti così gravi, se si sta lavorando per comprendere questo particolare fenomeno giovanile soprattutto per individuare — perché questo credo sia l'elemento centrale — gli interessi che controllano questi avvenimenti con evidente scopo di lucro.

Signor sottosegretario, si tratta di questioni fondamentali alle quali è indispensabile — e penso che lei lo vorrà fare in quest'occasione — offrire delle risposte adeguate da cui dipende un giusto approccio al problema e alla sua comprensione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato all'interno, onorevole Mantovano, ha facoltà di rispondere.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, rispondo alla interpellanza Bersani ed altri n. 2-00604 che, come è stato ricordato, riguarda le vicende connesse al *rave party* svoltosi nel comune di Fontanellato, in provincia di Parma.

Premetto che il raduno *rave*, per sua stessa natura, non è in alcun modo prevedibile; è, infatti, un incontro noto solo ai partecipanti che vengono informati attraverso il cosiddetto passaparola. La segretezza del luogo del raduno è una peculiare caratteristica di queste riunioni, per cui spesso ci si accorge delle manifestazioni soltanto dalla presenza di un certo numero di persone che confluiscono in un determinato luogo. La stessa rete telematica si presta a diffondere informazioni anonime di questo tipo, ospitando svariate migliaia di siti potenzialmente interessati alla divulgazione di notizie circa incontri e raduni per i più disparati motivi. Tuttavia, la gran parte di essi non attiva l'interesse

preventivo degli investigatori, mentre altri siti usano un codice particolare, per cui risulta spesso improduttivo per non dire estremamente difficile il monitoraggio della rete da parte delle forze di polizia. In ogni caso, le indicazioni ricavabili da tali siti hanno un valore estremamente generico in quanto, una volta che sia stata comunicata la notizia dell'incontro, le ulteriori precisazioni relative alle modalità di tempo e di luogo vengono stabilite attraverso mezzi di comunicazione privata o *e-mail*. Queste ultime sono tutelate come la corrispondenza privata e non sono accessibili ai controlli di prevenzione effettuati nella rete.

Tornando alla vicenda oggetto della interpellanza, ricordo che il 31 dicembre 2002, alle ore 15,40, un cittadino informava telefonicamente la centrale operativa dei carabinieri di Fidenza che numerosi giovani si erano radunati in località Sanguinaro, nel comune di Fontanellato, nell'area di una discoteca non più in funzione denominata jumbo. Sul posto si recavano il comandante della compagnia dei carabinieri di Fidenza e il comandante della stazione del comune di Fontanellato che intervenivano, unitamente ad alcune pattuglie dell'Arma in normale servizio di controllo del territorio, e verificavano la presenza di circa cinquanta automezzi e di alcuni generatori di corrente. All'interno della ex discoteca, inoltre, si erano concentrati circa duecentocinquanta persone che aumentavano progressivamente con il passare del tempo; immediatamente si procedeva alla identificazione di alcuni soggetti che si qualificavano come referenti di una manifestazione *rave party* ivi organizzata. Contestualmente, il comando provinciale dei carabinieri inviava sul posto un ufficiale superiore e ulteriori carabinieri di rinforzo dalla compagnia di Parma, mentre la questura, informata intorno alle 17, disponeva l'invio sul posto di personale dipendente. Si constatava un afflusso notevole di giovani il cui numero era arrivato nel frattempo a circa 5 mila che rendeva inopportuni interventi coattivi. Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine numerosi giovani continuavano ad

affluire parcheggiando i mezzi lungo la via Emilia, creando così disagi alla circolazione. I partecipanti riuscivano a raggiungere l'area del raduno passando attraverso i campi e l'attigua area artigianale, favoriti dalla nebbia e dall'oscurità della sera.

Per i motivi esposti, in considerazione della peculiarità del tipo di manifestazione, la gestione dell'ordine pubblico è risultata particolarmente complessa e delicata. I responsabili delle forze dell'ordine hanno ritenuto che lo sgombero avrebbe potuto provocare rischi per l'incolumità generale: i partecipanti al raduno erano infatti molto di più rispetto agli agenti e ai carabinieri disponibili. Si stabiliva, pertanto, di effettuare un servizio di osservazione e di vigilanza nell'arco delle 24 ore; le forze di polizia presenti provvedevano a controllare sia l'afflusso sia l'andamento della manifestazione impedendo che questa degenerasse e a far liberare la via Emilia per evitare incidenti. Alle ore 4,45 del 1° gennaio alla centrale operativa del 118 veniva segnalato che una persona, all'interno della ex discoteca, era stata colta da malore. Il personale del 118 inviava sul posto un'autoambulanza e avvisava contestualmente le forze dell'ordine; il personale delle forze di polizia, presente sul posto, è intervenuto rapidamente e constatava la presenza di un giovane adagiato per terra circondato da circa 50 persone, alcune delle quali intente a prestargli soccorso. L'ambulanza ha raggiunto il luogo del presunto incidente impiegando un certo tempo perché alcuni giovani avevano assunto comportamenti violenti contro lo stesso mezzo di soccorso culminati con il lancio di oggetti e di sassi.

Il giovane Jean François Verrin, trasportato all'ospedale di Fidenza, è deceduto alle 6,05 del 1° gennaio 2003 per arresto cardiocircolatorio, dovuto a sospetta intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, come riportato dal referto. Il medico di turno riscontrava, inoltre, un trauma cranico con emorragia, dovuto probabilmente alla caduta dello stesso, apparentemente estranea alla causa della morte, o comunque non determinante.

Nella stessa giornata dell'accaduto, è stato avvisato il consolato di Francia di Milano.

L'autorità giudiziaria, informata dall'Arma dei carabinieri, disponeva l'autopsia e l'esame tossicologico per accertare le cause della morte; le risultanze di tali esami sono coperte da segreto, ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale.

Il giorno successivo, alle 11,45, il proprietario dell'immobile occupato illegittimamente dai partecipanti al *rave party* presentava denuncia ai Carabinieri, chiedendo lo sgombero dell'area; ciò veniva effettuato nel pomeriggio. Nel corso dell'operazione, sono state deferite all'autorità giudiziaria 510 persone per riunione pubblica non autorizzata, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono stati sequestrati, inoltre, 13 autocarri contenenti gruppi elettrogeni, materiale elettrico e vari impianti di riproduzione di musica, e sono state identificate 36 persone ritenute, a vario titolo, organizzatrici del raduno.

Relativamente ai danni provocati durante il *rave party*, dalle denunce presentate dai titolari dei locali occupati e da quelli limitrofi, risulta che sono stati forzati i cancelli e le porte d'ingresso dei locali della ex discoteca; sono state danneggiati, inoltre, il cancello di ingresso e le insegne pubblicitarie e sono state forzate tre porte, di cui una blindata, dei locali dell'azienda «La fattoria», adiacente all'area dove si è svolta la manifestazione, da cui sono stati asportati circa 500 litri di gasolio.

Le indagini, coordinate dall'autorità giudiziaria, sono ancora in corso.

PRESIDENTE. L'onorevole Motta ha facoltà di replicare.

CARMEN MOTTA. Signor sottosegretario, prendo atto di quanto ha specificato; la ringrazio per le precisazioni e le informazioni offerte, tuttavia molti aspetti che ha tenuto a puntualizzare erano noti, sia perché sono stati riportati dagli organi di stampa, sia perché parlamentari dell'Ulivo della città e della provincia in questione si

erano premurati di approfondire le loro conoscenze sugli eventi che si erano verificati.

In tutti i modi, a noi risulta che, comunque, le forze dell'ordine avevano segnalato una difficoltà ad intervenire, perché le risorse umane disponibili erano ridotte, dal momento che si trattava dei giorni di fine anno.

Per quanto riguarda la difficoltà ad entrare in questi siti criptati, signor sottosegretario, vorrei dirle che ho un po' curiosato per documentarmi, e si tratta effettivamente di siti criptati, tuttavia, volendo, è possibile entrarvi, poiché viene richiesta l'iscrizione ad una sorta di club, con una *password* che, ovviamente, resta privata. Non voglio affermare che è facile e che si tratta di cose scontate, tuttavia devo dire che, quando ho potuto osservare tali siti, mi sono resa conto che essi danno conto di tutti gli eventi già avvenuti (con tanto di foto, di immagini e via dicendo), e pertanto ritengo che personale specializzato abbia la possibilità di accedere anche alle parti criptate di tali siti, così come è avvenuto per altri fenomeni delittuosi relativi ad altre vicende (come ad esempio la rete dei pedofili e quant'altro). Non intendo affermare che si tratti di cose analoghe o simili, tuttavia credo che le metodologie impiegate siano simili.

Non intendo affermare neanche che sia semplice, ma mi sembra di aver capito, anche parlando con i responsabili delle forze dell'ordine, che manca un'indicazione da parte di chi se ne dovrebbe occupare, vale a dire che forse non sarebbe impossibile esercitare questa azione di prevenzione, ma forse manca l'indicazione di quale forza dell'ordine, nello specifico, se ne dovrebbe occupare.

Ritengo, quindi, che, da questo punto di vista, si tratti soprattutto di una questione di volontà. Non è semplice né banale affrontare questi problemi, ma — lo ripeto — credo che sia soprattutto una questione di volontà e che non sia sufficiente dire che i siti sono criptati.

La morte del giovane francese è stato il primo decesso in Italia in occasione di questi *rave party*. Signor sottosegretario,

mi rendo conto che, durante manifestazioni praticamente non governate ed alquanto caotiche, possano accadere fatti di questa gravità. Sono rimasta, però, colpita dallo scarso rilievo riservato a questo fatto da parte dei media nazionali e me ne sono chiesta il motivo. È sembrato quasi scontato che, prima o poi, in questo genere di eventi, tale fatto si sarebbe potuto verificare. Vi è stata, quindi, una sottovalutazione e non vorrei che essa fosse un po' trasversale. È, infatti, il preoccupante segnale di un disinteresse, di una non voglia di conoscere mondi che so essere difficili e lontani dal nostro quotidiano e che spesso sono relegati ai margini.

Ripropongo la domanda non per puntiglio, ma perché mi sembra che solo le morti (e forse nemmeno più quelle) siano in grado di risvegliare le coscienze e pongano interrogativi pressanti a cui dobbiamo rispondere e a cui, in particolare, deve rispondere chi è preposto a tutelare la sicurezza e l'incolumità di tutti.

Credo che sia necessario conoscere prima di tutto per capire e ciò si deve fare perché è il modo migliore per prevenire. Pertanto, non è sufficiente — seppure sia importante — il solo fattore repressivo, ma è soprattutto importante creare una rete di sicurezza preventiva. Ciò, dal mio punto di vista, significa governare questi fenomeni, capire quali sono, come ho detto in precedenza, gli interessi che li muovono e su quali bisogni e vuoti agiscono. Se non tentiamo di rispondere a queste domande, diventa difficile anche svolgere una giusta azione di prevenzione e far sì che questi raduni si svolgano in maniera non violenta.

Signor sottosegretario, so che si tratta di fenomeni scomodi ed inquietanti. Ho visto ciò che è accaduto e cosa è rimasto dopo quei giorni, che però parlano di solitudini e di modi di vivere incomprensibili per i più. Tuttavia, non per questo, non ci inducono a porci degli interrogativi; anzi, semmai lo fanno in misura maggiore. Cosa ci dicono migliaia di giovani che vivono giorni in abbandono quasi totale, accompagnati soltanto da musica assordante e stordente? Quanto ai rimedi, ri-

tengo che non vi sia soltanto lassismo e permissivismo, ai quali credo sempre sia unito un certo disinteresse. Proprio per questo motivo, dobbiamo interrogarci e lo dobbiamo ai genitori di quel ragazzo francese (ma poteva essere anche un ragazzo italiano o di Parma), che chiedono di sapere come un figlio possa morire in una sorta di festa o di raduno musicale.

Lei ha dato conto dei primi accertamenti. Per quanto riguarda gli esami tossicologici più pertinenti, vi sono ancora riserve ed effettivamente non sappiamo di cosa sia morto quel ragazzo. Le indagini e le conclusioni giudiziarie devono assolutamente darci queste spiegazioni.

Confidiamo che nessuna morte venga archiviata e che, quindi, non lo sia nemmeno questa, perché si tratta di una morte inquietante. Mi rendo conto che non è facile capire la distanza tra il divertimento ed il caos, tra l'abbruttimento delle persone, un abbruttimento più o meno consapevole che può portare fino alla morte, e la distruzione di cose. Tuttavia, ciò ci riguarda e riguarda soprattutto il Governo che deve agire perché questa distanza non diventi un abisso nel tempo.

A volte occorrono segnali, ponti fatti di parole, di gesti, ma anche un po' di coraggio, magari insieme agli enti locali che governano quei territori. Non bisogna nascondere le responsabilità, di chiunque esse siano.

Confido molto che a quanto sostenuto da lei nella risposta, signor sottosegretario, segua una coerente condotta.

(Attuazione della legge Bossi-Fini in materia di immigrazione — n. 2-00732)

PRESIDENTE. L'onorevole Turco ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00732 (*vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 8*).

LIVIA TURCO. Signor sottosegretario, lei ricorderà che, quando fu approvata la legge Bossi-Fini, ebbi occasione di dire che l'avremmo valutata dopo un anno perché vi è il momento della critica e, poi, quello

della giusta sospensione del giudizio per valutare i fatti. Quelli che ci muovono oggi sono proprio i fatti che sollevano a noi, ma non soltanto a noi, vive preoccupazioni.

I fatti che ci preoccupano sono i seguenti: alla data attuale non sono stati ancora emanati i regolamenti attuativi, i cui termini sono già ampiamente scaduti, come stabilito dall'articolo 34 della legge n. 189 del 2002, nonché dall'articolo 2-bis, con effetto che non possono entrare in vigore alcune parti necessarie e significative di quella legge, quali le norme riguardanti lo sportello unico per l'immigrazione ed il diritto d'asilo, né si può procedere all'armonizzazione ed integrazione delle disposizioni della nuova legge con quelle ancora in vigore della legislazione precedente.

L'altro punto che ci preoccupa è la mancata emanazione del decreto flussi per il 2003. Inoltre, secondo dati ufficiali provenienti dal Ministero dell'interno, il numero complessivo di accordi di riammissione stipulati dal nostro paese ammonta a 27, e ricordo che 24 di questi sono stati stipulati non da questo Governo, ma dei precedenti Governi di centrosinistra. Consideriamo, altresì, che il numero complessivo di accordi per la regolamentazione dei flussi ammonta a tre (Albania, Tunisia e Marocco) e tutti e tre gli accordi sono stati stipulati dai Governi precedenti.

Sono più di 60 le richieste di giudizio della Corte costituzionale avanzate dai tribunali per sospetta incostituzionalità di molte delle norme della legge n. 189 del 2002, in particolare di quelle relative alla disciplina dell'espulsione e della sua esecuzione.

Secondo i dati forniti — lei oggi ce ne darà altri più aggiornati — dal Ministero dell'interno, risulta che 62.500 stranieri si trovano in Italia pur avendo avuto un decreto di espulsione. La legge n. 189 prevede, all'articolo 13, lettera *b*), comma 5-ter, che lo straniero che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Se ne deduce,

quindi, che, escluse le persone che pure espulse non ricadrebbero nella fattispecie dell'articolo 13, lettera *b*), comma 5-ter, vi sono sul territorio nazionale decine di migliaia di persone che devono essere arrestate, processate e poi, eventualmente, espulse. Una delle conseguenze di tale situazione potrebbe essere un potenziale raddoppiamento della popolazione carceraria italiana con gravi ripercussioni sull'intero sistema giudiziario italiano.

La norma dell'articolo 13, lettera *b*), comma 5-ter, è stata oggetto di richiesta di pronuncia della Corte costituzionale per sospetta incostituzionalità e l'applicazione della stessa ha generato un aggravio per i tempi della giustizia che rende, di fatto, impossibile altra attività dei tribunali.

Il raddoppio dei termini di permanenza da 30 a 60 giorni nei centri di permanenza temporanea ha generato una protrazione di trattenimento quasi detentivo per persone che non hanno compiuto alcun reato, tale da far riemergere con forza il tema della coerenza con il dettato costituzionale delle disposizioni che regolamentano i centri di permanenza temporanea.

Da notizie acquisite in molteplici visite alle diverse strutture dei centri di permanenza dislocate sul territorio nazionale da parlamentari dell'opposizione risulta che in questi ultimi due anni è complessivamente e sensibilmente peggiorata la condizione dei residenti nei centri. La carta dei diritti per i residenti del centro non è applicata o è largamente disattesa: in molti casi non sono ammesse o sono fortemente limitate le visite dall'esterno, spesso anche dei familiari. Il diritto all'interprete non è garantito, anche durante il colloquio con i legali; la libera circolazione all'interno del centro spesso è vietata e l'assistenza sanitaria non viene garantita.

Inoltre, i problemi che destano in noi particolare preoccupazione restano quelli relativi alla sanatoria (ma per brevità non cito le relative questioni). Vi è poi il problema del cosiddetto subentro, cioè della possibilità per il lavoratore immigrato, nel caso di licenziamento operato dal datore di lavoro con il quale aveva presentato domanda di regolarizzazione,

di poter sanare la propria posizione con altro datore di lavoro. Tale problema, che sembrava essere stato risolto dalla circolare del Ministero dell'interno, rischia ora di essere vanificato da una successiva circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che impedisce al nuovo datore di lavoro di assumere il lavoratore straniero prima della chiamata dello stesso da parte dell'ufficio polifunzionale della prefettura per la stipula del contratto di soggiorno.

Vi è inoltre un altro aspetto, sul quale si è appuntata l'attenzione di tante associazioni ed anche dell'opinione pubblica. A tutt'oggi, infatti, agli stranieri che hanno presentato domanda di regolarizzazione è impedito di recarsi all'estero, pena la perdita del diritto ad ottenere la regolarizzazione e tale divieto vale anche nei casi di madre che vorrebbe visitare il proprio figlio minore lasciato all'estero. Infine, si è persa qualsiasi traccia delle politiche sull'integrazione.

Sono queste le ragioni che ci inducono a porre delle questioni molto precise, che sono le seguenti: vorremmo sapere i tempi entro i quali verranno emanati i regolamenti previsti dalla legge; i tempi entro i quali verrà emanato il decreto flussi per il 2003; quali iniziative si intendano avviare per rafforzare la cooperazione con i paesi a forte pressione migratoria e quali iniziative intenda mettere in campo il Governo per aumentare considerevolmente il numero degli accordi di riammissione e quelli di regolamentazione dei flussi di ingresso.

Vorremmo sapere, inoltre, in che modo il Governo intenda procedere in vista della guida italiana del semestre europeo, al fine di garantire che l'obiettivo della «comunitarizzazione» delle misure su immigrazione ed asilo, fissate nel trattato di Amsterdam, sia ancora perseguibile e che le scadenze fissate nel Consiglio europeo di Tampere, e poi in quello di Siviglia, siano rispettate. Vorremmo sapere poi quali misure il Governo intenda adottare per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che risiedono nei centri di permanenza temporanea e per garantire il

massimo di trasparenza nella gestione degli stessi; quali ulteriori misure il Governo intenda porre in essere per accelerare il disbrigo delle pratiche di regolarizzazione e quali misure intenda adottare per far sì che ai lavoratori stranieri sia concessa la possibilità di uscire dal territorio nazionale, magari nel periodo estivo, nelle more della definizione della pratica di regolarizzazione. Infine, quali siano gli indirizzi di politica sull'integrazione per gli stranieri, che il Governo intende perseguire nei prossimi anni.

Mi darà atto il sottosegretario che si tratta di questioni molto puntuali, mosse dalla consapevolezza di come il tema dell'immigrazione sia un tema molto complesso e mosse dall'atteggiamento di chi, pur dall'opposizione, vuole guardare a questi dati e fatti con cultura di Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'interno, onorevole Mantovano, ha facoltà di rispondere.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, la legge n. 189 del 2002, entrata in vigore nel settembre del 2002 (quindi l'anno deve ancora trascorrere), rappresenta la traduzione normativa della volontà politica di governare il fenomeno dell'immigrazione — di intesa e nel costante raccordo con gli altri partner dell'Unione europea, secondo quel processo di «comunitarizzazione» delle misure fissate, in materia, nel trattato di Amsterdam, come gli stessi interpellanti auspicano —, in tutta la sua complessità ed articolazione, e di non subirlo, uscendo dalla condizione di costante emergenza, vissuta per ragioni in prevalenza oggettive, fin da quando esso si è manifestato in Italia.

Nel semestre di Presidenza dell'Unione europea, l'Italia proseguirà, nel settore degli affari interni, portando avanti una serie di iniziative di carattere normativo ed operativo, già avviate dalle precedenti Presidenze, sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Tampere dell'ottobre 1999 e del Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002.

In questa prospettiva, il Ministero dell'interno ha portato avanti nell'ultimo anno un'azione mirata nell'ambito del Consiglio GAI (il Consiglio dei Ministeri dell'interno e della giustizia nell'Unione europea), che ha permesso di fissare alcune priorità di nostro interesse, in particolare sui temi dell'immigrazione e dell'asilo, destinati a caratterizzare i lavori del semestre: mi riferisco alle iniziative per giungere ad una piena integrazione europea nel contrasto all'immigrazione clandestina ed in materia di politiche migratorie in genere, nel quadro delle relazioni con i paesi terzi. In tal senso, nell'ultimo anno il Ministero dell'interno ha sviluppato un'azione sinergica con il Ministero degli affari esteri, per far sì che il modello di collaborazione avviato a livello bilaterale con i paesi di origine e di transito dei maggiori flussi migratori fosse riprodotto a livello europeo.

Se, infatti, è di notevole importanza raggiungere uno o più accordi bilaterali, è innegabile il peso politico che hanno le intese con i paesi di provenienza o di transito dell'immigrazione clandestina che siano sottoscritte dall'Unione europea nel suo insieme.

L'Italia intende lavorare concretamente in tale direzione. In questo quadro, grande impegno sarà dedicato all'obiettivo di giungere ad una rapida conclusione dei negoziati in corso per la sottoscrizione di accordi di riammissione comunitaria.

Il coinvolgimento dell'Unione europea in questo versante di attività costituisce peraltro un successo dell'opera di sensibilizzazione svolta dal nostro Governo sulle istituzioni comunitarie e sui paesi membri e rappresenta un importante passo in avanti rispetto ad una situazione che, solo qualche anno fa, vedeva nelle sedi europee l'immigrazione come un affare quasi esclusivo dell'Italia o, al più, della Grecia e della Spagna, vale a dire delle nazioni più direttamente interessate dagli sbarchi di clandestini.

Attualmente sono in corso negoziati con sette paesi: con Hong Kong, Macao e Sri Lanka in fase conclusiva e con Marocco, Pakistan, Russia e Ucraina in fase

di svolgimento. Inoltre, devono essere avviati quelli con Turchia, Albania, Algeria e Cina.

In questa attività l'Italia ha offerto alla Commissione europea il proprio contributo per una accelerazione dei negoziati, in virtù della vasta esperienza maturata nelle trattative bilaterali dei numerosi accordi di riammissione conclusi in precedenza.

Durante il semestre di Presidenza italiana potranno essere conclusi, inoltre, i lavori connessi all'adozione di provvedimenti normativi comunitari pendenti nei settori dell'asilo e dell'immigrazione.

Attualmente sono all'esame dei competenti gruppi di lavoro sette direttive comunitarie, delle quali probabilmente soltanto due — quella concernente il diritto di ricongiungimento familiare e quella recante norme sull'attribuzione della qualifica di rifugiato — potranno essere definite dalla Presidenza greca.

L'impegno del Governo italiano sarà volto a rispettare le scadenze previste dal Consiglio europeo di Siviglia e, in particolare, a giungere, entro dicembre 2003, all'adozione della direttiva per gli standard minimi per le procedure di concessione e revoca dello *status* di rifugiato.

Le priorità in vista del semestre di Presidenza, delle quali quelle enunciate costituiscono soltanto un'esigua parte, direttamente riferite alle questioni poste dall'interpellante, hanno già formato oggetto di approfondimento in occasione del colloquio avuto dal ministro dell'interno, onorevole Pisanu, con il Commissario europeo alla giustizia e agli affari interni, Antonio Vitorino, nell'ottobre del 2002 e durante l'incontro con il ministro dell'ordine pubblico greco, avvenuto a Roma il 6 febbraio 2003.

Le stesse priorità sono state inserite nel programma congiunto greco-italiano per l'anno 2003 e nel programma strategico per il settore GAI. La considerazione di queste priorità impone di approfondire il tema della modifica e dell'integrazione delle disposizioni italiane sull'asilo soltanto all'esito del varo delle direttive comunitarie.

Nel pieno rispetto della volontà e della sovranità del Parlamento, il Governo ha già rilevato davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera l'opportunità di approvare una disciplina organica dell'asilo una volta che sia chiaro il quadro comunitario di riferimento.

In ordine alle iniziative nazionali per rafforzare la collaborazione con i paesi a più forte pressione migratoria sono in corso negoziati o sono state avviate trattative preliminari per la stipula di accordi di riammissione con Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Cina, Colombia, Egitto, Ecuador, Filippine, Ghana, Iran, India, Libano, Pakistan, Perù, Senegal, Siria, Turchia ed Ucraina.

Con alcuni Stati di origine o transito dei flussi migratori diretti verso l'Italia con i quali non esistono accordi di riammissione è stato possibile realizzare accordi di cooperazione e di polizia, che rendono egualmente possibili le operazioni di rimpatrio.

Pur non esistendo un accordo di riammissione con l'Egitto — per fare un esempio tra i più significativi — è stato possibile procedere regolarmente al rimpatrio di egiziani alla stregua di intese con le autorità di polizia di quel paese. Grazie a tale collaborazione, unitamente a quello con lo Sri Lanka, negli ultimi mesi si è azzerato il flusso di cittadini cingalesi diretti in Italia a bordo di navi che, entrate nel Mar Rosso attraverso il Golfo di Aden, raggiungevano il Mediterraneo attraversando il Canale di Suez.

A partire dal mese di novembre 2002, le autorità egiziane hanno intercettato e bloccato in quel canale due navi che stavano raggiungendo l'Italia cariche di cingalesi.

Gli immigrati sono stati fatti sbarcare e rimpatriati nel loro paese a spese dell'Italia con due voli charter. Anche attraverso queste misure di cooperazione internazionale si è conseguito il risultato che dal 18 marzo 2002 nessuna nave di grande stazza, con centinaia di clandestini a bordo, è più giunta in Italia.

Vengo ora agli aspetti attuativi delle disposizioni introdotte dalla legge n. 189

del 2002. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per il coordinamento amministrativo, è stato istituito da tempo un tavolo di coordinamento finalizzato alla predisposizione degli schemi dei regolamenti di attuazione. Nell'ambito di tale tavolo è stata stabilita la costituzione di gruppi di lavoro competenti a redigere una bozza di articolato per ciascun regolamento, utilizzando una formula organizzatoria di natura flessibile, incentrata sulla contestuale presenza di un nucleo stabile di amministrazioni (Presidenza del Consiglio, affari esteri, interno e lavoro) e delle altre amministrazioni di volta in volta individuate.

Per quanto riguarda il regolamento generale, previsto dall'articolo 34, comma 1, per l'attuazione della legge n. 189 del 2002, e per la revisione e armonizzazione del regolamento vigente, introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, sono stati costituiti, nell'ambito del gruppo di lavoro competente a redigere la bozza, quattro sottogruppi: ingresso e soggiorno, sportello unico, lavoro e minori. Questi quattro sottogruppi hanno predisposto ciascuno una bozza di articolato che, nella fase attuale, si sta procedendo a coordinare in un unico schema, attraverso costanti confronti tra tutte le amministrazioni interessate. I rispettivi gruppi di lavoro hanno predisposto bozze di articolato anche per gli altri tre regolamenti concernenti le procedure informatiche, l'attuazione delle nuove norme sull'asilo e l'attuazione del comitato previsto dall'articolo 2 della legge per il coordinamento e per il monitoraggio delle disposizioni del testo unico e di definizione delle modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico che svolge funzioni di supporto al comitato.

Lo schema di articolato predisposto per il regolamento in materia di asilo è già all'esame del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su di esso l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che è attivamente coinvolto dalla

legge n. 189 del 2002 nelle commissioni territoriali, si è detto sostanzialmente concorde.

Per concludere sul punto, pur non potendo indicare la data precisa di ultimazione dei lavori, a causa della complessità, della delicatezza e dell'articolazione della materia, posso affermare che la predisposizione degli schemi dei regolamenti di attuazione è in fase avanzata di definizione. Sarà certamente completata in tempi più circoscritti rispetto a quelli che furono necessari per i regolamenti di attuazione della legge n. 40 del 1998, la cosiddetta Turco-Napolitano. Tale legge, che reca la data del 6 marzo 1998, prevedeva all'articolo 1, comma 6, l'adozione del regolamento entro centottanta giorni. In realtà, il relativo decreto del Presidente della Repubblica è del 31 agosto 1999 ed è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1999, un anno e otto mesi dopo la pubblicazione della legge.

La regolarizzazione degli extracomunitari clandestini in Italia costituisce una priorità per il Governo e, in particolare, per l'amministrazione dell'interno. Dopo le difficoltà iniziali, vi è stata una notevole accelerazione. Il centro servizi delle Poste italiane è passato da una media, all'avvio, di 800 pratiche al giorno trasmesse alle prefetture ad una media di quasi 4 mila al giorno. La principale ragione di complessità che ha determinato i problemi iniziali è stata dettata dalla circostanza che si tratta di una regolarizzazione e non di una sanatoria, per cui è necessario mettere insieme una maggiore quantità di dati, oltre alla predisposizione di un vero e proprio contratto di lavoro che viene sottoscritto presso l'ufficio territoriale del Governo contestualmente alla consegna del permesso di soggiorno, del codice fiscale e della regolarizzazione contributiva.

Nelle prime settimane ci si è imbattuti in problemi relativi alla messa a punto della procedura che prevede che le Poste italiane effettuino una prima sommaria selezione delle domande, le inviino alle prefetture in scatole separate, in modo da ottenere una divisione tra quelle complete e quelle incomplete, immettendo contem-

poraneamente i dati relativi nel circuito informatico del Ministero dell'interno per gli accertamenti di polizia necessari al rilascio dei nullaosta da parte delle questure. Questi dati, soprattutto per le difficoltà di interpretazione della grafia e dei nomi stranieri, si sono rivelati in gran parte errati. Basti pensare alla circostanza che alcuni erano stati scritti in cirillico. Ciò ha reso necessario affiancare al lettore ottico il lettore umano, per evitare di respingere domande dietro le quali vi era un reale rapporto di lavoro.

Superata la prima fase di assestamento, il sistema oggi funziona speditamente grazie all'utilizzazione dello strumento informatico che consente alle questure di abbreviare i tempi degli accertamenti di polizia e alle prefetture di effettuare le convocazioni attraverso collegamenti telematici. Il sistema permette così di seguire in tempo reale gli spostamenti della pratica grazie al codice a barre riportato sulle buste inviate e sul cedolino. Quest'ultimo costituisce la ricevuta che resta nella disponibilità dell'extracomunitario ed ha la funzione di inibire l'espulsione. Il sistema consente poi di effettuare le convocazioni in giorni ed in ore prestabilite il che ha permesso notevoli vantaggi, primo tra tutti, quello di evitare le code davanti agli uffici delle prefetture.

L'attuale regolarizzazione è la più imponente procedura avviata nel nostro paese per gli stranieri. Mentre negli anni passati si erano incontrate oggettive difficoltà per far dialogare, soprattutto a livello informatico, perfino i differenti dipartimenti dello stesso Ministero dell'interno, oggi, proprio con questo meccanismo, si è avviato un progetto trasversale che ha coinvolto ministeri e istituzioni diverse che convergono nell'intento di offrire stabilità al lavoratore extracomunitario. Le oltre 700 mila domande di regolarizzazione inoltrate rappresentano un numero in gran lunga superiore a quello delle sanatorie del passato e, nonostante questo, conosceranno tempi di evasione notevolmente inferiori. Per le ultime due sanatorie si sono invece impiegati più di due anni ciascuna, con un residuo, per l'ul-

tima, di circa 35 mila pratiche inevase. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 aveva previsto che il completamento del contingente dei flussi migratori relativi al 1998 fosse riservato ai lavoratori stranieri che dimostrassero, con elementi oggettivi, di essere stati presenti in Italia prima dell'entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e che potessero esibire un concreto impegno di assunzione o che avessero intenzione di avviare un'attività di lavoro autonomo. In base a ciò, fu inizialmente prevista la regolarizzazione di numero limitato di cittadini extracomunitari, 38 mila unità. In seguito, è stato emanato il decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 113 che, nell'introdurre dei correttivi al testo unico, ha inserito all'articolo 49 il comma 1-*bis* con il quale è stata estesa la possibilità di sanare la posizione di soggiorno a tutti gli stranieri che avessero presentato istanza di regolarizzazione anche con semplice prenotazione entro il 15 dicembre 1998. La gestione delle relative istanze, 250.966, ha richiesto un periodo iniziale tra i 12 e i 15 mesi. A fronte del notevole numero di potenziali rigetti — 180 mila, contro 70 permessi rilasciati — intervennero interpretazioni estensive dei requisiti prescritti. Pertanto, le questure hanno dovuto riesaminare le pratiche già valutate, giungendo nei successivi 8-10 mesi a definire positivamente 217.141 istanze. La definizione delle rimanenti 33.825 è stata sospesa fino all'approvazione del provvedimento di emersione approvato su iniziativa di questo Governo.

L'attuale regolarizzazione, di dimensioni tre volte superiori, avrebbe dovuto richiedere almeno sei anni se avesse seguito i ritmi della sanatoria del 1998, mentre il Governo conferma, anche in questa sede, il termine di ultimazione al dicembre 2003. Se dovessero esserci delle code oltre tale termine, saranno di entità assolutamente marginale e relative a casi di oggettiva e grave complessità. Mentre le piccole prefetture stanno per concludere il lavoro prima dell'inizio dell'estate — alcune lo hanno già concluso —, nelle cinque prefetture più grandi — Roma, Milano, Napoli, Torino e Brescia — si accumula

quasi la metà delle istanze presentate. Nel mese di febbraio di quest'anno il ministro Pisanu ha istituito al Ministero dell'interno un tavolo da me coordinato che vede la partecipazione dei capi del dipartimento del Ministero dell'interno interessati all'operazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, delle Poste, oltre che dei prefetti e dei questori, con il compito di effettuare il costante monitoraggio delle regolarizzazioni, di fare emergere eventuali problemi, di definire concordemente le ipotesi e le soluzioni. Il lavoro in corso sta comportando l'arrivo presso gli sportelli polifunzionali di non meno di 1.400.000 persone. Lo stato di emergenza per l'immigrazione dichiarato per il mese di febbraio 2002, anche a tal fine, è stato protratto fino a tutto il 2003. Ciò ha permesso di emanare un'ordinanza per l'assunzione di 1.050 lavoratori interinali, di cui 700 destinati ad essere inseriti già negli organici del Ministero dell'interno, distribuiti tra prefetture e questure, mentre 350 unità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono collocate negli sportelli dove è presente anche tale ministero.

I rinforzi sono stati indirizzati in quantità più consistente soprattutto in cinque città (Roma, Milano, Torino, Napoli e Brescia), per le quali la somma delle domande presentate è pari a circa la metà di quelle relative all'intero territorio nazionale.

Gli stranieri in attesa di regolarizzazione non hanno formalmente diritto all'iscrizione al servizio sanitario nazionale, in quanto non in possesso del regolare permesso di soggiorno. La loro posizione, dunque, non rientra nelle previsioni del testo unico; tuttavia il Ministero della salute — d'intesa con le regioni — ha dato indicazioni affinché ai soggetti interessati dalle procedure di emersione sia consentita l'iscrizione temporanea al servizio sanitario nazionale fino alla definizione dell'iter di regolarizzazione.

Sull'aspettativa degli stranieri regolarizzandi di poter rientrare nei propri paesi d'origine ribadisco quanto sostenuto di fronte al Parlamento anche in altre occa-

sioni. Si tratta di un problema che va affrontato con realismo, senza cedere a suggestioni che non debbono avere la meglio sul buonsenso e sul rispetto di regole importanti per la sicurezza dell'intera comunità.

Il lavoratore in attesa di regolarizzazione è in possesso della copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e rilasciata, non a lui, ma al datore di lavoro. Tale ricevuta, pur indicando il nome del lavoratore, in realtà, non ne consente l'individuazione certa. Questa ricevuta non può in alcun caso costituire documento idoneo ad autorizzare l'espatrio — seppur temporaneo — con successivo rientro, né può essere utilizzata come documento di identità o di riconoscimento. Ciò sarebbe in contrasto, non tanto con la recente legge sull'immigrazione, ma, soprattutto, con gli accordi di Schengen che pongono in proposito vincoli precisi.

La facoltà di lasciare temporaneamente il territorio dello Stato è riconosciuta in via generale soltanto allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di regolare passaporto. Tale regolarità si collega al permesso di soggiorno, rilasciato in conformità ai criteri indicati nel trattato di Schengen, del quale l'articolo 8 del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione rappresenta la traduzione normativa.

Detto questo, il Governo è ben consapevole che gli immigrati clandestini in fase di regolarizzazione affrontano un obiettivo sacrificio, ma è, tuttavia, altrettanto consapevole dell'opportunità che viene loro offerta dalla cosiddetta legge Fini-Bossi di essere accolti in condizioni di piena integrazione nel nostro paese.

È ovvio — ciò si ricava dalle norme generali sull'immigrazione — che i casi eccezionali di necessità di rimpatrio, che si presentino come assolutamente indifferibili nel tempo, anche solo di qualche settimana o di qualche mese, sono stati, sono e saranno valutati adeguatamente con procedure di autorizzazione particolari legate alla specificità dei singoli casi.

Infine, per concludere il discorso relativo alla regolarizzazione, va fatto riferimento al cosiddetto « subentro », cioè alla condizione del lavoratore extracomunitario per il quale si sia verificata una modifica del rapporto di lavoro dal momento della presentazione dell'istanza di regolarizzazione, a seguito della morte del datore di lavoro, del licenziamento o delle dimissioni.

Nella prospettiva di garantire la reale emersione del lavoro irregolare il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro hanno diramato due circolari — come è stato ricordato dall'onorevole Turco — in base alle quali viene resa possibile la stipula del contratto di lavoro e, più in generale, la definizione della regolarizzazione anche con un datore di lavoro diverso da quello che ha originariamente presentato la domanda.

L'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro avviene all'esito della definizione della domanda di regolarizzazione, per la necessità di garantire l'esatta osservanza del disposto di legge che riconnette l'emersione del rapporto di fatto e la sua legalizzazione a precise condizioni. Solo dopo il loro accertamento il lavoratore può essere legittimamente ammesso alla conclusione del contratto.

Rispondendo, ora, al quesito concernente l'emanazione del decreto sui flussi, vorrei ricordare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 aveva autorizzato l'ingresso di 83 mila cittadini stranieri non comunitari; con decreti del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002 sono stati autorizzati complessivamente 56 mila ingressi per lavoro stagionale, 3.000 per lavoro autonomo; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002, è stato autorizzato l'ingresso di ulteriori 20.500 persone, così suddivise: 2.000 per lavoro autonomo in particolari categorie (ricercatori, imprenditori in attività di interesse nazionale, liberi professionisti, collaboratori coordinati e conti-

nuativi, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama); 500 per lavoro subordinato altamente qualificato, appartenenti alla categoria dei dirigenti; 4.000 per lavoratori subordinati, anche a carattere stagionale, e autonomi di origine italiana residenti in Argentina; 10.000 per lavoro subordinato, anche stagionale, provenienti da paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in campo migratorio (3.000 albanesi, 2000 tunisini, 2000 marocchini, 1.000 egiziani, 500 nigeriani, 500 moldavi, 1.000 srilankesi); 4.000 lavoratori stagionali.

La somma degli ingressi regolari per il 2002 è stata, quindi, pressoché uguale a quella dell'anno precedente (79.500 nel 2002, 83.000 nel 2001). È ben vero che è cresciuta la percentuale degli stagionali, ma è altrettanto vero che ciò è avvenuto in un contesto di stabilizzazione sul territorio italiano dei 700.000 stranieri in corso di regolarizzazione sicché, in questa prospettiva, il confronto quantitativo con il recente passato non è neanche proponibile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre del 2002 di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2003, è stato prorogato al 31 marzo 2003 il termine previsto dal decreto sui flussi per il 2002 e sono stati autorizzati per motivi di lavoro subordinato e stagionale 60 mila stranieri provenienti da paesi di cui è stata accettata l'adesione nell'Unione europea (Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) e Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, oltre ai paesi sottoscrittori di accordi in materia migratoria e stranieri che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 e nel 2002.

Per l'anno 2003 si sta procedendo alla verifica conclusiva delle quote assegnate per poter poi, anche in base alle richieste di manodopera provenienti dai diversi settori economici, procedere alla programmazione.

In ordine all'abitazione, vorrei ricordare che il sistema delineato dall'articolo 40 del testo unico sull'immigrazione è

stato confermato dalla legge Fini-Bossi che ha ovviamente specificato, ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione per l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato per l'acquisto e la locazione della prima casa di abitazione, il requisito della stabilità del permesso di soggiorno che deve essere almeno biennale. I commi 4 e 5, in particolare, individuano un sistema in cui i criteri per l'accesso ad alloggi sociali, collettivi o privati siano previsti da leggi regionali e predisposti dai comuni o da fondazioni, associazioni o organizzazioni di volontariato o da altri enti pubblici o privati.

Sulla base di quanto comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono in corso di attuazione accordi di programma con le amministrazioni regionali per perseguire queste finalità e per cofinanziare iniziative già programmate.

Vengo al punto sollevato dagli interpellanti sulle misure adottate per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che risiedono nei centri di permanenza temporanea e per garantire il massimo di trasparenza nella gestione degli stessi. Su questo fronte, preciso che il rispetto dei diritti fondamentali degli stranieri ospiti nei centri è stato non solo garantito, ma anzi rafforzato ed esteso. Non si comprende da quali elementi si ricavi la valutazione contenuta nell'interpellanza sul denunciato peggioramento della condizione dei residenti nel centro.

Vorrei fare una premessa. Delle due l'una: o si contesta la stessa esistenza in vita dei centri di permanenza temporanea o si contestano le modalità della loro gestione. Se il problema riguarda i CPT in sé considerati, è superfluo ricordare che, in base alla legge n. 40 del 1998, che sul punto è stata solo parzialmente modificata dalla legge n. 189 del 2002, chi entra clandestinamente, a meno che non abbia i requisiti per l'asilo e non vi siano fondati motivi umanitari, va allontanato dal territorio nazionale con il riaccompagnamento nel paese di provenienza. Per fare questo è però indispensabile accertare l'identità del clandestino perché sia certa

di conseguenza la provenienza dell'interessato e lo Stato di provenienza non ponga ostacoli alla riammissione.

L'indagine che viene svolta caso per caso punta, altresì, a far emergere eventuali altri elementi significativi per garantire al meglio tutte le posizioni che le normative internazionali tutelano. Questi accertamenti richiedono del tempo durante il quale chi è entrato clandestinamente deve essere posto nelle condizioni di non dileguarsi.

Per tale motivo, se si contestano i CPT in sé considerati, si deve logicamente concludere che coloro che, al di fuori dei confini europei, desiderano entrare in Italia possono farlo liberamente senza rispettare alcuna regola e senza i limiti riguardanti le condizioni soggettive dell'extracomunitario (disponibilità a lavorare, precedenti penali, pericolosità), con la conseguenza che nessun clandestino va espulso, anzi va eliminata la stessa nozione di clandestinità.

È un'opinione rispettabile che, tuttavia, ha il limite di non essere condivisa né dal Governo né dal Parlamento italiano i quali hanno deciso diversamente e non solo questo Governo e questo Parlamento, ma anche quelli della precedente legislatura.

Proponendo la legge Turco-Napolitano ed approvandola, il Governo ed il Parlamento, allora a maggioranza di centrosinistra, hanno infatti predisposto ed approvato anche il sistema delle espulsioni, il meccanismo che consente il riaccompagnamento nei paesi di provenienza e quindi anche la costituzione dei centri di permanenza temporanea.

È più che naturale cambiare idea ed è altrettanto naturale sorprendersi nel vedere che chi ha addirittura proposto la legge cosiddetta Turco-Napolitano oggi contesta il meccanismo previsto proprio da questa legge. È un meccanismo che la legge Fini-Bossi ha reso più efficace senza intaccarla nella dinamica. A fronte della difficoltà di identificare con certezza una parte di clandestini nel termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 40 del 1998, la legge n. 189 del 2002 ha esteso la durata massima della permanenza a 60

giorni; durata massima poiché l'identificazione può andare in porto con la fattiva collaborazione dei paesi di provenienza anche dopo pochi giorni, sicché la permanenza nel centro cessa ed il clandestino viene riaccompagnato nello Stato di appartenenza.

Se invece il problema non riguarda la stessa esistenza dei CPT, bensì le condizioni del trattamento al loro interno, chiunque, visitando i centri di permanenza italiani e i centri analoghi presenti in altri Stati dell'Unione europea, potrà constatare che quelli italiani garantiscano standard di vita oggettivamente rispettosi della dignità delle persone ospitate e peraltro nettamente superiori a quelli degli altri paesi. I centri non hanno alcuno scopo afflittivo ed al loro interno non vi è un regime carcerario; non sono istituti di pena, ma strutture il cui perimetro esterno è vigilato dalle forze di polizia ed al cui interno vi è libertà di movimento e spazi ricreativi. I loro ospiti possono colloquiare con l'esterno ed è possibile ricevere la visita, oltre che dei propri legali, anche dei propri familiari. La concezione e le modalità di istituzione dei CPT corrispondono ad una trasparente e coerente politica di governo del fenomeno dell'immigrazione condivisa e definita concordemente con gli altri partner dell'Unione europea.

Il livello delle prestazioni e dei servizi resi all'interno dei CPT, al fine di dare uniformità all'azione dei prefetti, è stato stabilito in apposite linee guida per la gestione dei centri approvate con direttiva del Ministero dell'interno in data 8 gennaio di quest'anno.

Le linee guida fissano per la prima volta standard qualitativi e quantitativi da rispettare e garantiscono perciò la massima trasparenza con benefici riflessi sia nella gestione quotidiana delle strutture sia nelle procedure di affidamento della gestione. Grazie ad esse è stato possibile, da un lato, omogeneizzare il livello delle prestazioni e, dall'altro, introdurre criteri obiettivi nella scelta degli enti gestori che sono ora chiamati a formulare offerte